



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE n. 32 del 22.06.2023

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE CANCELLIO TEMPORANEO
PER L'ACCESSO ALL'IMMOBILE UBICATO IN VICOLO GHETTO DI
PROPRIETA' DELLA [REDACTED]

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di giugno, alle ore 17.30 in videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SPAGGIARI ALESSANDRO	Sindaco	Presente
SARTORI STEFANO	Vice-Sindaco	Presente
AVEROLDI ISABELLA	Assessore	Presente

Totale presenti 3 Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, **Dr. Roberto Minarelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell'Ente il giorno - 7 LUG 2023 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Soiano del Lago, il - 7 LUG 2023

*Il Segretario Comunale
F.to Dr. Roberto Minarelli*

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì - 7 LUG 2023

*Il Funzionario Delegato
Silvia Donatini*



Prot. n. 3271 del - 7 LUG 2023

Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 127 - comma 1° - D.Lgs. 267/00.

*Il Segretario Comunale
F.to Dr. Roberto Minarelli*

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del D.Lgs. n. 267/00.

Soiano d/Lago,

*Il Segretario Comunale
F.to Dr. Roberto Minarelli*

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE CANCELLIO TEMPORANEO PER L'ACCESSO ALL'IMMOBILE UBICATO IN VICOLO GHETTO DI PROPRIETA' DELLA [REDACTED]

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i. e il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

Vista la istanza presentata dalla [REDACTED], in data 17/05/2023 prot. 2388, per l'installazione temporanea, fino al 31/10/2023, di un cancello carraio sull'immobile sito in Vico Ghetto, 5 identificato catastalmente al fg. 5 mappale 374 sub. 7;

Visto che l'immobile sito in Vico Ghetto, 5 identificato catastalmente al fg. 5 mappale 374 sub. 7 risulta come bene comune agli immobili di cui al mappale sub. 8, 9 e 10;

Accertato che l'immobile di cui al mappale 374 sub. 10 risulta di proprietà [REDACTED] e che gli immobili di cui al mappale 374 sub. 8 e 9 risultano di proprietà del [REDACTED];

Rilevato che l'area interessata all'installazione, fg. 5 mappale 374 sub. 7, è classificata dal vigente PGT (Piano di governo del territorio) come "NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE" e che, pertanto, l'istanza presentata si pone in contrasto con l'articolo 30 "Normativa di intervento per la tutela, il recupero e la valorizzazione dei nuclei di antica formazione" al punto 30.5 "Criteri operativi di tutela" e precisamente al punto 30.5.4 "Disciplina degli elementi architettonici" che prevede al punto r) "Recinzioni": *"E' ammessa la recinzione d'aree private prospicienti spazi pubblici esclusivamente mediante muri realizzati in pietra a vista o intonacati al rustico. In caso di una differenza di quota, tra spazio pubblico e privato, tale da costituire pericolo, l'altezza massima consentita potrà essere di cm 100. E' permessa la recinzione degli orti tramite rete metallica con un'altezza massima di m 1.60. E' vietato l'uso di filo spinato"*;

Preso atto che la richiesta di installazione temporanea viene avanzata *"per garantire la tutela della privacy e del diritto di proprietà in quanto, la continuità e promiscuità con aree di pertinenza di altre attività commerciali limitrofe che comportano il passaggio frequente degli alloggiati nella struttura, causando disagio e rischio per la sicurezza"*;

Ritenuto di considerare meritevoli di tutela le ragioni poste a fondamento dell'istanza e, per l'effetto, di consentire l'installazione temporanea sopra richiamata, sino alla scadenza proposta fissata al 31 ottobre 2023;

Considerato che risulta necessario, a garanzia dell'adempimento concernente il corretto smontaggio dell'installazione, prevedere il rilascio di una fidejussione bancaria per un importo pari a € 2.000,00;

Richiamato l'art. 6 (Attività edilizia libera) comma 1 lettera e-bis) del DPR 380/2001: *"le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale"*;

Valutata quindi favorevolmente la possibilità di autorizzare l'installazione temporanea di un cancello carraio fino al 31/10/2023, previo deposito di CIL (Comunicazione inizio lavori) con allegata polizza fidejussoria bancaria come sopra precisato;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del settore Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse quale parte integrante della suddetta deliberazione;
2. di autorizzare l'installazione temporanea di un cancello carraio sull'immobile ubicato in Vicolo Ghetto, 5 e identificato catastalmente al fg. 5 mappale 374 sub. 7 fino al 31/10/2023, previo deposito di CIL (Comunicazione inizio lavori) con allegata polizza fidejussoria bancaria dell'importo di € 2.000,00;
3. di demandare al Responsabile dell'Area tecnica ogni eventuale atto successivo connesso alla presente deliberazione.
4. di comunicare la presente delibera ai soggetti che hanno presentato l'istanza.

Successivamente, con separata e successiva votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Alessandro Spaggiari

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Roberto Minarelli
